

Modena, 10/11/2025

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 56/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO - MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE (AI SENSI ART. 59, COMMA 3, D. LGS. N. 36/2023) TRAMITE PROCEDURA APERTA TELEMATICA SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (AI SENSI ARTT. 71 E 108, D. LGS. N. 36/2023) - DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN FAVORE DI FONDAZIONE CRESCI@MO PER IL PERIODO 01.01.2025 – 31.12.2027. PROVVEDIMENTI.

LA DIRETTRICE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Modena n. 22/2012 e n. 27/2012, esecutiva ai sensi di legge, si approvavano rispettivamente le linee guida di indirizzo per la costituzione di una fondazione finalizzata a gestire servizi scolastici ed educativi 0-6 anni e la costituzione della fondazione stessa, approvando lo schema di statuto;
- con deliberazione di GC n. 354/2025 si è proceduto al rinnovo dell' "ACCORDO TRA COMUNE DI MODENA E FONDAZIONE CRESCI@MO PER LA GESTIONE DI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA ALL'INTERNO DEL SISTEMA INTEGRATO MODENAZEROSEI - TRIENNIO 2025/2028 -";

Dato atto che

- Fondazione Cresci@Mo per garantire la regolare attività dei servizi 0/6 trasferiti dal Comune di Modena deve fare ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro;
- Il ricorso alla somministrazione di lavoro consente a Fondazione Cresci@Mo di utilizzare uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la copertura temporanea dei profili professionali necessari a date continuità nella gestione dei propri servizi;

Rilevato che Fondazione Cresci@Mo ha in essere un contratto di servizio in scadenza il prossimo 31/12/2025 e pertanto si rende necessario procedere ad un nuovo appalto per l'affidamento del Servizio di che trattasi;

Dato atto che non risultano attive né convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A, né convenzioni stipulate dall'Agenzia regionale Intercent-ER per la tipologia di servizio di cui all'oggetto;

Appurato:

- di procedere mediante procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti);
- che la scelta di ricorrere allo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro è volto a consentire l'utilizzo temporaneo di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diverse, per esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze non prevedibili e contingenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia;

Preso atto che:

- la durata ipotizzata per l'appalto è di due anni, e che Fondazione Cresci@Mo si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori due anni e così per un arco temporale massimo di quattro anni;
- l'importo a base di gara è pari ad € di **Euro 1.303.542,28** ed esso risulta corrispondente ai fabbisogni di Fondazione Cresci@Mo, essendo stato elaborato effettuando una stima dell'importo complessivo per la durata biennale dell'Accordo Quadro:
 - che il valore stimato, ai sensi dell'art. 14, comma 16, del D. Lgs. n. 36/23, ammonta a **Euro 3.128.501,48** tenendo conto delle seguenti opzioni:
 - il rinnovo dell'accordo quadro è stabilito nella durata di due anni e per un importo stimato non superiore a **Euro 1.303.542,28** oltre gli oneri per la sicurezza per **Euro 0,00** al netto dell'IVA;
 - le variazioni sino al quinto d'obbligo dell'importo contrattuale sono previste per un valore stimato di **Euro 260.708,46** con riferimento al biennio di durata del contratto originario e di **Euro 260.708,46** con riferimento all'eventuale rinnovo per ulteriori due anni;

– che pertanto ne deriva il seguente **QUADRO ECONOMICO**:

A1 prestazioni di servizio - AGGIO		€ 96.656,00
A2 costi manodopera (costo del		€ 1.206.886,28
A3 costi per la sicurezza da DUVRI		€ 0,00
A - TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI		€ 1.303.542,28
B1	Importo proroga contrattuale biennale	€ 1.303.542,28
B2	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito al biennio del contratto originario	€ 260.708,46
B3	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito al biennio del contratto originario	€ 260.708,46
B - IMPORTO ULTERIORI SOMME		€ 1.824.959,20
VSA [A+B]	VALORE STIMATO DEL CONTRATTO (IMPORTO PER CIG)	€ 3.128.501,48
C1	Incentivi <u>stimati</u> ex art. 45, nella percentuale complessiva del 0,70% dell'importo del servizio posto a base di gara: di cui quota dell'80% per il personale di Fondazione Cresci@Mo	€ 0,00
C2	Incentivi <u>stimati</u> ex art. 45 nella percentuale complessiva del 0,70% dell'importo del servizio posto a base di gara: quota del 20% per il personale della Provincia di Modena per la relativa fase dell'affidamento calcolato sulla quota del 80% per il personale di Fondazione Cresci@Mo	€ 1.459,97
C3	Spesa per attività resa dalla Provincia di Modena in base al convenzionamento in essere	€ 1.303,54
C4	Spese per commissione giudicatrice	€ 0,00
C5	Contributo Anac	€ 660,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE		€ 4.727,05
D - IMPOSTE	IVA 22% (comprensivo dell'opzione di proroga contrattuale biennale e 1/5 d'obbligo)	€ 51.034,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D)		€ 55.761,42
VPE [A+B+C+D] IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		€ 3.184.262,90

Visti:

- l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) recante "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e considerato che il presente atto si qualifica quale decisione a contrarre per Fondazione Cresci@Mo;
- l'art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che la nomina della commissione giudicatrice abbia luogo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Preso atto che:

- il presente provvedimento si pone in esecuzione della decisione del Consiglio di amministrazione di Fondazione Cresci@Mo approvato nel corso della seduta del 20/08/2025;
- gli impegni di spesa derivanti dal presente procedimento trovano copertura finanziaria nel BILANCIO ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2026 approvato nella seduta dell'Assemblea di Fondazione in data 30/10/2025;

Considerato che:

- il presente provvedimento si qualifica quale decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 in parola per l'affidamento - mediante Accordo Quadro con un singolo operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 - del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN FAVORE DI FONDAZIONE CRESCI@MO, dando mandando alla Provincia di Modena di espletare la procedura sul portale SATER in qualità di Stazione Unica Appaltante sulla base della Convenzione con la stessa stipulata, approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 20/08/2025;
- in base a tale convenzione la SUA si fa carico dell'acquisizione del CIG, della redazione degli atti di gara, degli obblighi di pubblicazione, della gestione delle operazioni di gara e dell'esecuzione dei controlli al fine dell'aggiudicazione;
- il contributo ANAC dovuto per la procedura in parola è pari a € 660,00, come fissato dalla deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, recante la "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024", e sarà rimborsato da Fondazione Cresci@Mo alla SUA dietro presentazione di regolare richiesta;
- con la procedura in oggetto si intende individuare l'Agenzia autorizzata cui affidare – mediante
- Accordo Quadro ex art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, per il periodo 01/01/2026-31/12/2027 il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ad orario parziale e per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. ANINSEI indicate nell'Allegato 1 "Valori stipendiali" del capitolato di gara, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo non altrimenti fronteggiabili, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come richiamato dal D. Lgs. n. 165/2001, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dei servizi gestiti da Fondazione Cresci@Mo;
- il servizio oggetto di affidamento comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione ed eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, nonché la loro gestione amministrativa ed il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio stesso;
- al fine del presente affidamento si ritengono appropriati ed esaurienti i documenti elaborati per lo svolgimento della procedura di seguito indicati:
 - a. CAPITOLATO SPECIALE e relativi allegati (Allegato 1 - Valori stipendiali, Allegato 2 - Fabbisogno di personale somministrato, Allegato 3 - Schema di accordo quadro, Allegato 4 - Personale in servizio al 15/10/2025)
 - b. PROGETTO DEL SERVIZIO

Dato atto che Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Direttrice della Fondazione – dott.ssa Emanuela Ricci, mentre il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è la Responsabile

Amministrativa Dott.ssa Claudia Vincenzi, ferme restando le competenze della Provincia di Modena in qualità di Stazione Unica Appaltante in forza della citata Convenzione;

Visti inoltre:

- il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei Contratti” sulla base del quale è espletata la procedura oggetto del presente atto;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i. in materia di “Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.” e in attuazione della normativa sulla Trasparenza che ne costituisce un naturale corollario;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187 del 12/11/2010, art. 7, comma 4, che stabiliscono “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC su richiesta della stazione appaltante;

Richiamati:

- il vigente Statuto di Fondazione Cresci@Mo;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Richiamati altresì:

- l’art. 24 del succitato Statuto “Direttore”;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 05/12/2022 con la quale si è provveduto ad incaricare delle funzioni di Direttrice di Fondazione Cresci@Mo la Dott.ssa Emanuela Ricci;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni meglio espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, all’affidamento del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN FAVORE DI FONDAZIONE CRESCI@MO, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2027 mediante Accordo Quadro con un singolo operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- 2) di approvare a tal fine la seguente documentazione di gara, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto:
 - a. CAPITOLATO SPECIALE e relativi allegati (Allegato 1 - Valori stipendiali, Allegato 2 - Fabbisogno di personale somministrato, Allegato 3 - Schema di accordo quadro, Allegato 4 - Personale in servizio al 15/10/2025)
 - b. PROGETTO DEL SERVIZIO;
- 3) di approvare il quadro economico come in premessa suddiviso, parte integrante del Progetto del Servizio, dando atto che l’importo a base di gara è di **Euro 1.303.542,28** il quale trova copertura nelle risorse di Bilancio di Fondazione Cresci@Mo, e che il valore stimato, ai sensi dell’art. 14 comma 16 del D. Lgs. n. 36/23, ammonta a **Euro 3.191.562,74**;
- 4) di dato atto che Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Direttrice della Fondazione dott.ssa Emanuela Ricci, mentre il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è la Responsabile Amministrativa dott.ssa Claudia Vincenzi e che il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è individuato nella persona della dott.ssa Barbara Bellentani a cui è delegata l’attività di gara;

- 5) di dare atto che i profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione di lavoro in relazione alla procedura di gara sono dettagliati nel Capitolato Speciale, unitamente alle modalità di realizzazione del servizio e alle specifiche tecniche del medesimo;
- 6) di dare atto che:
 - le modalità di presentazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi sono specificate nel "Progetto del Servizio";
 - la gara verrà espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement della Regione Emilia Romagna SATER tramite procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi artt. 71 e 108, D. Lgs. n. 36/2023), e verrà gestita dalla Provincia di Modena in qualità di Stazione Unica Appaltante sulla base della Convenzione con la stessa stipulata, giusta deliberazione approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione di Fondazione Cresci@Mo n. 7 del 20/08/2025;
- 7) di dare atto che è stata stanziata la somma di Euro 660,00 quale quota di spettanza per il contributo a favore dell'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/09, somma coperta dalle risorse di Bilancio di Fondazione Cresci@Mo;
- 8) di dare atto altresì che gli obblighi di pubblicità e trasparenza verranno assolti da Fondazione Cresci@Mo e dalla Provincia di Modena, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto disposto dagli artt. 23, 27 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e delibere ANAC attuative n. 261/23, n. 263/23 e n. 264/23 come modificata e integrata con delibera n. 601/23 nonché delibera n. 582/23 relativa all'avvio del processo di digitalizzazione.

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Emanuela Ricci
(sottoscritto digitalmente)

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D. LGS.
36/2023, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A FONDAZIONE CRESCIAMO
PER IL PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2027**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO
ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 3 – DURATA
ART. 4 – CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO
ART. 5 – PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI E RELATIVI REQUISITI
ART. 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
ART. 7 – RICHIESTA DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
ART. 8 – AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
ART. 9 – ASSENZE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 11 – SICUREZZA
ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 13 – OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA
ART. 14 – SUBAPPALTO
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA
ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 17 – PENALITÀ
ART. 18 – DIRITTI SINDACALI E SCIOPERO
ART. 19 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI
ART. 20 – TRACCIABILITÀ
ART. 21 – RISERVATEZZA
ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
ART. 23 – NORMA DI RINVIO
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 25 – CLAUSOLA SOCIALE
ART. 26 – IMPEGNI CONTRATTUALI
ART. 27 – PERIODO DI PROVA

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura aperta di cui al presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'individuazione dell'Agenzia autorizzata cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato (CPV 79620000-6) mediante accordo quadro ex art. 59, comma 3, del d.lgs. 36/2023, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. ANINSEI 2024 – 2027, indicate al successivo art. 5 e negli **Allegati 1) e 2)** del presente capitolato, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo del Committente, non altrimenti fronteggiabili, ai sensi D. Lgs. n. 276/2003, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale delle strutture/servizi gestiti dalla Fondazione Cresci@Mo.

Il servizio oggetto di affidamento comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio stesso.

Il Committente, nel periodo di validità dell'accordo quadro, si riserva di ricorrere ai prestatori di lavoro interinale in base alle proprie necessità e per i periodi che riterrà necessari, ricorrendo a contratti attuativi, in relazione ai quali provvederà al pagamento al Somministratore del solo corrispettivo pattuito in offerta, oltre alla somma dovuta per la retribuzione del personale somministrato, come previsto nello schema di contratto di accordo quadro.

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire al Committente uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità in relazione alla gestione diretta di nuovi servizi o progetti e/o ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.

I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti attuativi in base alle effettive esigenze delle singole strutture/servizi gestiti dal Committente, che non è in alcun modo vincolato a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire e finanche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico del Committente, senza che il Somministratore possa vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente.

Il contratto di servizi è regolamentato dalle seguenti norme:

- Legge n. 30/2003
- D. Lgs. n. 276/2003
- D.L. n. 112/2008
- GDPR 2016/679
- D. Lgs. n. 81/2008
- D. Lgs. n. 81/2015
- D. Lgs. n. 36/2023
- D. Lgs. n. 190/2012
- D. Lgs. n. 33/2013
- D. Lgs. n. 97/2016
- D.P.R. n. 81/2023
- Codice civile
- D.L. n. 87/2018 (c.d. "Decreto dignità") convertito in Legge n. 96/2018
- D.L. n. 43/2023 (c.d. "Decreto Lavoro") convertito in Legge n. 85/2023
- CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro

- CCNL ANINSEI 2024 - 2027

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'utilizzatore che si occupa dei servizi di seguito descritti è Fondazione Cresci@Mo con sede legale in viale J. Barozzi, 172 a Modena.

Si riporta l'elenco di tutti i servizi gestiti da Fondazione Cresci@Mo ed i relativi indirizzi, consultabili anche sul sito istituzionale della Fondazione all'indirizzo www.fondazionecresciamo.it

FONDAZIONE CRESCI@MO – Plessi gestiti

Nidi

Nido Cipì: Viale Italia 571 – 41124 Modena

Nido Piazza: Via Ulivi 69 – 41126 Modena

Nido Gambero: Via del Gambero 75 – 41124 Modena

Nido Sagittario: Via del Sagittario 1 – 41126 Modena

Nido Parco 22 Aprile: Via Ferruccio Teglio 35 – 41122 Modena

Scuole Infanzia

Infanzia Costa: Via Costa 79 – 41123 Modena –

Infanzia Cimabue: Via Gibellini 191 – 41125 Modena

Infanzia Don Minzoni: Via Mar Tirreno 180 – 41122 Modena

Infanzia Edison: Via Edison 60 – 41126 Modena

Infanzia Fossamonda: Via B. Marcello 22 – 41122 Modena

Infanzia Malaguzzi: Via Ancona 13 – 41125 Modena

Infanzia Marconi: Via Marconi 32 – 41124 Modena

Infanzia Saluzzo: Via Saluzzo 147 – 41125 Modena

Infanzia San Pancrazio: Strada Villanova 210\1 – 41123 Modena

Infanzia San Remo: Via San Remo 93 – 41125 Modena

Infanzia Toniolo: Via Toniolo 120 – 41122 Modena

Infanzia Villaggio Artigiano: Via Scaccera 111 – 41126 Modena

Infanzia Villaggio Zeta: Via del Sagittario 9 – 41126 Modena

Fondazione Cresci@Mo si riserva di istituire e/o indicare nuove o diverse sedi operative e/o amministrative nel corso della validità del presente contratto.

ART. 3 – DURATA

Ferma restando l'eventuale esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del Codice, la durata dell'Accordo quadro è di **due anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Fondazione si riserva di prorogare il contratto originario per un ulteriore biennio, dandone comunicazione formale almeno due mesi prima della scadenza contrattuale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente qualora si dovessero verificare le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

V.le J. Barozzi, 172 - 41124 Modena

Tel: 059.203 2779-2780-3868-2866

Email: segreteria@fondazionecresciamo.it - **PEC:** fondazionecresciamo@pec.it

PI / CF 03466300369

Resta fermo che, in ogni caso, dalla data di scadenza del contratto, ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO

Il Committente corrisponderà all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato, a seguito di sottoscrizione dei contratti applicativi, il “costo orario base” di cui ai prospetti dell'**Allegato 1**), oltre al margine orario di Agenzia, al netto del ribasso offerto, e l'IVA di legge dovuta solo sul margine orario d'Agenzia.

Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base”, comprese le diverse tipologie di assenze (es: malattie, infortuni, maternità, permessi studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, permessi retribuiti, ecc.), sono a carico dell'Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di Agenzia che si intende, per tanto, remunerativo del servizio svolto.

Il margine orario d'Agenzia indicato in offerta, al netto del ribasso, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza dell'Agenzia.

Il Committente si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dal valore del costo orario base indicato negli atti di gara, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai successivi contratti collettivi di riferimento e accordi integrativi aziendali, e dal margine orario di Agenzia, espresso in valore assoluto, risultante dall'applicazione del ribasso indicato in sede di offerta, oltre IVA sulla parte imponibile.

Il costo orario base, di cui ai prospetti dell'**Allegato 1**), include gli oneri retributivi comprensivi di tutti i ratei, ex festività, permessi retribuiti, ferie, trattamento fine rapporto, tredicesima mensilità, gli oneri contributivi, assistenziali e previdenziali, il contributo Ente bilaterale paritetico, Fondo formazione lavoratori temporanei e contributo Aspi calcolato sulla base del CCNL vigente alla data dell'adozione della determina a contrarre.

L'aliquota Inail è definita all'interno delle tabelle dell'**Allegato 1**), determinata sulla base di quanto applicato al momento dell'indizione della procedura di gara. Eventuali variazioni saranno comunicate annualmente dall'utilizzatore.

Sono esclusi dal suddetto costo orario base e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione i seguenti elementi retributivi in quanto aleatori e non preventivabili, senza margine orario di Agenzia:

- eventuali indennità previste dal vigente CCNL
- eventuale riconoscimento di voci del salario accessorio conseguiti attraverso accordi sindacali
- il servizio mensa, che avverrà con le modalità ed ai costi previsti per il personale dipendente del Committente;
- ogni altro onere posto in capo all'utilizzatore da norme di legge o di contratto

Potrà essere richiesta l'effettuazione di ore di lavoro straordinario che saranno remunerate sulla base di quanto previsto dal CCNL Aninsei vigente. Non saranno riconosciute ore di straordinario non esplicitamente e preventivamente richieste e autorizzate. Si applica al personale somministrato l'istituto del recupero ore nelle medesime modalità previste per il personale dipendente del Committente.

Il Committente corrisponderà all'Agenzia unicamente il costo orario base, il margine orario di Agenzia, come determinato in sede di offerta economica, e gli eventuali elementi retributivi sopra indicati per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori secondo le disposizioni impartite dalla Direzione o dai Coordinatori Pedagogici. Nessun altro compenso sarà dovuto all'Agenzia.

Si precisa che è fatto salvo quanto disposto al comma 2, dell'art. 33 del D.L. 15 giugno 2015, n. 81 il quale stabilisce che *“Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.”*.

L'aggio deve ricomprendere e compensare tutte le attività richieste, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ricerca e selezione del personale;
- b) sostituzione del personale;
- c) attività di formazione, in particolare quella generale e specifica relativa alla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
- d) assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all'utilizzatore;
- e) controlli fiscali sulle assenze per malattie anche della durata di un solo giorno;
- f) quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
- g) servizio di somministrazione, utile d'impresa e copertura delle spese generali;
- h) trasmissione di report anche di natura extracontabile di cui al successivo art. 12;
- i) ogni altra attività, prevista nella documentazione afferente alla procedura di gara, a carico dell'agenzia;
- j) la proposta formulata in sede di offerta tecnica.

Nel caso in cui per rinnovi contrattuali vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari area del CCNL applicato dall'utilizzatore, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori somministrati.

Gli importi annui sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti indicati nella tabella di cui all'**Allegato 2)** sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti nelle singole strutture/servizi gestiti dal Committente. Tali importi non costituiscono la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma hanno solo il fine di quantificare l'importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso legati.

Non si prevedono, considerando la quota a carico dell'utilizzatore, costi aggiuntivi per la sicurezza nella fase di esecuzione del contratto.

L'importo presunto del contratto, per il periodo di valenza biennale 01/01/2026 - 31/12/2027, viene stimato, sulla base del monte orario da somministrare, pari a complessive ore 30.205 per Fondazione Cresci@Mo, nonché in ragione dei diversi profili individuati.

Tenuto conto delle opzioni previste, dei valori di cui agli **Allegati 1) e 2)**, si precisa che:

- a) il valore stimato del contratto, ai sensi dell'art. 14, comma 16, del D. Lgs. n.36/2023, è di € **3.128.501,48 oltre IVA di legge** così ripartiti:
 - € 1.303.542,28 (di cui € 1.206.886,28 per retribuzioni IVA esente e € 96.656,00 + IVA

V.le J. Barozzi, 172 - 41124 Modena

Tel: 059.203 2779-2780-3868-2866

Email: segreteria@fondazionecresciamo.it - PEC: fondazionecresciamo@pec.it

PI / CF 03466300369

- per aggio Agenzia) per il contratto originario;
- € 260.708,46 (di cui € 241.377,26 per retribuzioni IVA esente e € 19.331,20 + IVA per aggio Agenzia) quale importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito al biennio del contratto originario;
- € 1.303.542,28 (di cui € 1.206.886,28 per retribuzioni IVA esente e € 96.656,00 + IVA per aggio Agenzia) per proroga contrattuale biennale;
- € 260.708,46 (di cui € 241.377,26 per retribuzioni IVA esente e € 19.331,20 + IVA per aggio Agenzia) quale importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito alla proroga contrattuale biennale.

I predetti valori sono da intendersi in ogni caso comprensivi della prestazione di tutti i servizi connessi. Gli importi hanno carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli contratti di somministrazione che saranno emessi e sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro. Tali importi pertanto non sono in alcun modo impegnativi e vincolanti per il Committente. I suddetti valori includono altresì il margine orario di Agenzia (aggio d'Agenzia), che sarà oggetto di ribasso, come meglio specificato nella documentazione di gara. Il valore complessivo massimo stimato del contratto sopra indicato è stato determinato sulla base di una stima del valore dei singoli ordini di somministrazione sulla base delle previsioni del Committente. Ne consegue che il corrispettivo sarà determinato in ragione delle prestazioni effettivamente richieste e regolarmente eseguite.

L'importo unitario a base di gara per i servizi oggetto del contratto, da intendersi riferito al solo margine orario di Agenzia (aggio d'Agenzia) è pari ad **€ 1,60 (unovirgolasessanta)** per ogni ora di lavoro (ordinario e straordinario) somministrato. Tale importo non è comprensivo di IVA.

Si precisa che:

- le ore di lavoro convenzionali su base giornaliera sono pari a 7 e 18 minuti;
- il divisore orario convenzionale mensile per il profilo insegnante, CCNL ANINSEI, è pari a 147;
- il divisore orario convenzionale mensile per il profilo educatore, CCNL ANINSEI, è pari a 156.

In caso si modificasse il costo del lavoro per sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il margine orario di Agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dai relativi articoli di cui allo schema di contratto.

Il riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso accordi sindacali sarà corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella stessa misura il personale impiegato presso il Committente.

Il Committente deve corrispondere all'Agenzia il solo costo delle ore effettivamente lavorate e riscontrate attraverso sistemi di rilevazione delle presenze a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio.

Il dettaglio degli oneri retributivi e degli aspetti fiscali sono riportati analiticamente nell'**allegato 1)**

V.le J. Barozzi, 172 - 41124 Modena

Tel: 059.203 2779-2780-3868-2866

Email: segreteria@fondazionecresciamo.it - PEC: fondazionecresciamo@pec.it

PI / CF 03466300369

(Scheda costi personale, per ciascuno dei profili).

Come previsto dal CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro verranno riconosciute fatturabili le festività che cadano infrasettimanali.

ART. 5 – PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI E RELATIVI REQUISITI

I profili professionali che potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione in relazione alla presente procedura di gara, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono i seguenti:

PROFILO PROFESSIONALE	LIVELLO INQUADRAMENTO	REQUISITI
EDUCATORE DI ASILO NIDO	IV LIVELLO CCNL ANINSEI 2024 - 2027	<p>Laurea triennale in Scienze dell'Educazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia. Laurea quinquennale a ciclo unico di scienze della Formazione primaria nella classe LM-85 bis, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Le lauree di seguito indicate, ma solamente <u>se conseguite entro il 31/5/2017</u>:</p> <p>L-19 Scienze dell'educazione e della formazione indirizzo educatori per servizi educativi per l'infanzia; LM-50 Programmazione e gestione servizi educativi; LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85 Scienze Pedagogiche; LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi; 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; 87/S Scienze Pedagogiche.</p> <p>Sono validi, ma solamente <u>se conseguiti entro il 31/08/2015</u>, i seguenti titoli di studio: Diploma di maturità magistrale; Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; Diploma di dirigente di comunità; Diploma di tecnico dei servizi sociali o di assistente comunità infantile; Qualifica di operatore dei servizi sociali o di assistente per l'infanzia; Diploma di liceo delle scienze umane; Laurea V.O. in Pedagogia; Laurea V.O. in Scienze dell'educazione; Laurea V.O. in Scienze della formazione primaria. Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.</p>
INSEGNANTE DI SCUOLA D'INFANZIA	IV LIVELLO CCNL ANINSEI 2024 - 2027	<p>LM-85 bis Laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della Formazione primaria; Sono validi, ma solamente <u>se conseguiti entro l'a.s. 2001/2002</u>, i seguenti titoli di studio:</p>

		Diploma di maturità magistrale; Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito presso un istituto magistrale; Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico. Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
--	--	--

Ulteriori requisiti del personale:

- maggiore età;
- idoneità fisica all'impiego;
- conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare;
- essere in regola con le disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego;
- non avere carichi penali pendenti o condanne ostative all'assunzione nella P.A.;
- essere in regola con le normative riguardo ai reati verso i minori e la pedofilia.

In via del tutto eccezionale e per il lasso di tempo necessario a superare l'emergenza, su esplicita autorizzazione del RUP, sarà ammesso personale con altri titoli di studio in caso di norme derogative transitorie statali e/o regionali o per assicurare comunque la funzionalità dei servizi.

Il personale dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso i servizi del Committente.

Il personale extracomunitario, oltre ai titoli riconosciuti come equipollenti dal MIM, deve essere in regola con le vigenti norme in materia di permesso di soggiorno.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con diligenza, professionalità e puntualità in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato nel rispetto delle sotto riportate modalità.

Il personale sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità. Ad esso si applicano le disposizioni di cui D.P.R 13 giugno 2023 n. 81 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62", recante

«Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», come recepito da Fondazione Cresci@Mo nel proprio Codice di comportamento.

I lavoratori somministrati devono rispettare il Codice di comportamento di Fondazione Cresci@Mo sopracitato, di cui all'art. 22 del presente Capitolato Speciale.

Nella conduzione delle attività il lavoratore somministrato è tenuto a conoscere e da attenersi alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso dal Committente ed a utilizzare la modulistica in uso.

Il prestatore dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dal Committente e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, sia collettivo che decentrato.

La scansione oraria del personale assunto attraverso la somministrazione potrà essere delle seguenti tipologie:

- a. tempo parziale pari a 32,50 ore settimanali di attività frontale

- b. tempo parziale pari a 25 ore settimanali di attività frontale
- c. tempo parziale pari a 15 ore settimanali di attività frontale
- d. tempo parziale pari a 12,50 ore settimanali di attività frontale
- e. tempo parziale pari a 10 ore settimanali di attività frontale

Per incarichi inferiori ai 5 giorni lavorativi effettivi, in via ordinaria non verranno richieste ore aggiuntive di attività non frontale, mentre per periodi superiori potranno essere richieste dal coordinatore pedagogico del plesso di servizio.

In caso di richiesta di applicazione di "clausole elastiche" per uno o più lavoratori, la disciplina applicabile andrà inserita esplicitamente nel singolo contratto.

L'orario di servizio giornaliero è organizzato su scansione frontale, sia per insegnanti che educatori, tra le ore 7:30 e le ore 16:15. Le ore di gestione non frontale possono essere richieste anche fuori da tale fascia oraria.

Gli orari di lavoro potranno subire variazioni nel corso del singolo contratto applicativo, sia estemporanee sia sulla base delle necessità del Committente, senza che questo costituisca variazione contrattuale.

In caso risulti necessario in via eccezionale effettuare ulteriori ore di servizio, le stesse dovranno essere autorizzate dal Coordinatore pedagogico del plesso. Tali ore eccedenti verranno liquidate come ore supplementari, applicando la tariffa oraria ordinaria secondo la misura stabilita dal vigente CCNL Aninsei, a seguito di autorizzazione del RUP.

Potranno essere richieste anche figure professionali diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra descritte, in relazione alle effettive esigenze del Committente. Nell'eventualità, sarà cura del Committente fornire all'Agenzia, oltre alle caratteristiche del profilo, anche la scheda aggiornata dei costi di dette figure, qualora non fossero state incluse nelle schede allegate al presente capitolato, fermo restando l'aggio di Agenzia di aggiudicazione.

L'Agenzia è obbligata ad effettuare sul personale, prima dell'inserimento nelle strutture/servizi gestiti da Fondazione Cresci@Mo, i necessari accertamenti volti a verificare la piena e incondizionata idoneità alle mansioni. In seguito il lavoratore potrà essere preso in carico dal Medico Competente della ditta utilizzatrice, che completerà l'analisi con una visita preventiva supplementare. L'Agenzia si impegna altresì ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali.

La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori somministrati dall'Agenzia con la periodicità prevista dalla normativa e dai CCNL di categoria.

I Contratti di somministrazione dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

- numerazione progressiva;
- estremi di autorizzazione rilasciata all'Agenzia;
- numero dei lavoratori da somministrare;
- data di inizio e durata prevista della somministrazione di lavoro;
- mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
- luogo, orario di lavoro e trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Le copie dei contratti di lavoro tra l'Agenzia ed i singoli lavoratori dovranno essere trasmesse al

Committente.

L'Agenzia dovrà dimostrare, a richiesta del Committente, di avere posto in essere il progetto formativo del personale dichiarato in offerta tecnica anche mediante la presentazione degli attestati di formazione.

ART. 7 – RICHIESTA DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Il Committente procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro mediante apposita richiesta, inoltrata di regola via posta elettronica.

Ogni richiesta di attivazione di una somministrazione dovrà essere corredata con le seguenti informazioni minime:

- la descrizione della professionalità richiesta e la corrispondente categoria di inquadramento;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede di lavoro.

Tutte le informazioni saranno fornite di regola per iscritto, tramite e-mail, al recapito fornito dall'Agenzia ed eventualmente anticipate tramite telefono.

Dal momento di inoltro della richiesta decorreranno i tempi previsti per l'avvio dei lavoratori come al successivo art. 8 e per l'applicazione di eventuali penali.

ART. 8 – AVVIO DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

L'Agenzia dovrà selezionare e presentare all'utilizzatore, all'inizio di ogni anno scolastico, un elenco di candidati idonei per la copertura degli incarichi che si renderanno disponibili presso i servizi. Tali candidati potranno essere sottoposti a colloquio di idoneità da parte di Fondazione Cresci@Mo; in caso di giudizio di mancato superamento del colloquio selettivo dette figure non potranno essere riproposte.

In base alla tipologia di sostituzione richiesta i lavoratori somministrati dovranno essere proposti al Committente nel termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla richiesta se l'incarico ha durata superiore a 15 giorni lavorativi di cui al precedente articolo.

Nei casi di urgenza segnalati, ad esempio sostituzioni giornaliere per assenze non programmabili, a insindacabile giudizio del Committente, dovrà essere proposto almeno un lavoratore entro 2 ore dalla richiesta oppure entro l'orario di avvio del turno di lavoro qualora la richiesta all'Agenzia pervenga entro le ore 16.30 del giorno precedente.

L'Agenzia ha l'obbligo di trasmettere al Committente, prima dell'inizio del servizio:

- Copia dei Diplomi e degli altri attestati di qualifica richiesti dal presente capitolato e dalla normativa vigente in materia per l'accesso al servizio;
- Curriculum del lavoratore;
- Copia dell'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione, qualora il profilo lo richieda;
- Possesso dei crediti formativi eventualmente previsti dalla professione come da normativa vigente;
- Autodichiarazione resa dal lavoratore ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 in merito all'assenza di condanne penali, civili o amministrative passate in giudicato o pendenti;
- Dichiarazione di aver adempiuto all'obbligo di informazione ai lavoratori sul contenuto normativo del D.Lgs. n. 81/2015, del D.Lgs. n. 81/2008 e del GDPR 679/2016 in materia di

V.le J. Barozzi, 172 - 41124 Modena

Tel: 059.203 2779-2780-3868-2866

Email: segreteria@fondazionecresciamo.it - PEC: fondazionecresciamo@pec.it

PI / CF 03466300369

- trattamento dei dati personali, nonché del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro;
- Copia dell'attestato di formazione generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di almeno quattro ore di cui al successivo art. 11;
- Copia di ogni altro attestato previsto dall'offerta presentata dalla ditta concorrente.

L'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del personale somministrato che risultasse inidoneo allo svolgimento del servizio assegnato, nel termine di 2 giorni ovvero nel termine di 2 ore o entro l'orario di avvio del turno di lavoro in caso di urgenza, dietro specifica richiesta del Committente.

Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova che decorrerà a partire dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa del somministrato presso le strutture/servizio della Fondazione, in conformità al vigente CCNL delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 2 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione da parte di Fondazione.

ART. 9 – ASSENZE E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE SOMMINISTRATO E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di assenza del personale somministrato:

- a) Se imprevista (es: malattia) lo stesso lavoratore dovrà:
 - provvedere a darne comunicazione tempestiva al plesso presso cui è prestato il servizio o ad altro soggetto dallo stesso individuato con le modalità indicate dal Committente;
 - trasmettere l'eventuale documentazione all'Agenzia quale datore di lavoro ai fini e per gli effetti dei ruoli e compiti svolti dalle parti coinvolte.
- b) Se programmata (es: ferie, permessi ecc.) il lavoratore dovrà:
 - richiedere autorizzazione al competente RUP o ad altro soggetto dallo stesso individuato con le modalità indicate dal Committente, secondo le condizioni stabilite nel vigente CCNL Aninsei e contratto integrativo.

L'Agenzia si impegna, ove possibile e ricorrendone i presupposti, ad inviare il personale che risulti disponibile e già impiegato in precedenza presso il Committente stesso con positivo riscontro, per dare maggiore continuità di lavoro al personale somministrato.

In ogni caso il Committente dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore richieste ed effettivamente prestate, nonché autorizzate.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore somministrato o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 4 ore, fatte salve diverse indicazioni del RUP o suo delegato. È inoltre facoltà della Committenza richiedere e ottenere dall'Agenzia la sostituzione, entro 24 ore dalla richiesta, del personale che sia stato oggetto di:

- a) irrogazione di sanzioni disciplinari che abbiano comportato la sospensione indipendentemente dal periodo di sospensione;
- b) perdita in corso di servizio dei requisiti necessari al pieno e integrale svolgimento delle proprie mansioni che ne impediscano il corretto e adeguato impiego nei servizi della Committenza;
- c) perdita dei requisiti professionali richiesti;
- d) mancato superamento del periodo di prova.

Le sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio, dovranno essere comunicate tempestivamente dall'Agenzia al Committente, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della comunicazione di assunzione.

In ogni caso l'Agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio.

ART. 10 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro somministrati è riservato al somministratore, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2015.

La committenza comunica tempestivamente all'Agenzia gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 300/70.

L'Agenzia è tenuta a comunicare al Committente, secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti temporanei, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

L'Agenzia apporrà espressa clausola all'interno dei contratti individuali di lavoro che sottoscriverà coi prestatori di lavoro, vincolandoli al rispetto del Codice di Comportamento di Fondazione Cresci@Mo e dalla normativa in materia.

ART. 11 – SICUREZZA

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 81/2015, c) informa, anche svolgendo attività di formazione, in particolare quella generale e specifica relativa alla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. 81/2008, e inoltre deve dichiarare al Committente, prima di inviare il lavoratore, di aver adempiuto a tale obbligo.

Il referente del Committente presso il quale l'Agenzia potrà ottenere informazioni relative al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro verrà indicato dalla Fondazione al momento dell'avvio del contratto.

In altri termini l'Agenzia si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore stesso svolgerà presso il Committente. Il somministratore si impegna ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965 n. 1124.

La Committenza osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel Decreto Legislativo n. 81/2008. Il Committente si impegna altresì ad informare il somministratore dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti, anche in relazione a quelli derivanti da possibili interferenze.

Il personale richiesto dalla Fondazione dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

V.le J. Barozzi, 172 - 41124 Modena

Tel: 059.203 2779-2780-3868-2866

Email: segreteria@fondazionecresciamo.it - **PEC:** fondazionecresciamo@pec.it

PI / CF 03466300369

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto dei seguenti obblighi:

- a. accettare gli ordinativi di fornitura emessi dalla Fondazione, contenenti le informazioni dettagliate nel precedente art. 7;
- b. individuare il Responsabile del Servizio per la gestione dei rapporti con la Committenza e comunicarne tempestivamente il nominativo;
- c. assicurare la costante disponibilità telefonica di uno o più referenti, almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, comunicando alla Committenza nominativi e modalità per contattarli in modo tempestivo;
- d. effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati dalla Committenza;
- e. il personale somministrato dall'Agenzia dovrà essere capace ed in possesso della piena e incondizionata idoneità alla mansione;
- f. mettere a disposizione il personale richiesto dal Committente per il periodo di tempo stabilito, nei tempi previsti dall'art. 8;
- g. provvedere a sostituire i lavoratori secondo i termini previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Capitolato ovvero nei termini inferiori dichiarati in sede di gara, fatte salve diverse indicazioni del RUP, dandone formale comunicazione al servizio amministrativo della Committenza;
- h. a provvedere tempestivamente alla sostituzione del lavoratore somministrato, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, in caso di assenza per ferie, permessi retribuiti o altri istituti simili, malattia, mancato superamento del periodo di prova o su giustificata richiesta del RUP;
- i. predisporre e sottoscrivere singoli contratti applicativi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, a seguito di ogni richiesta formalmente avanzata dal Committente, sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti;
- j. fornire al lavoratore somministrato la scheda di rilevazione delle presenze, su formato preferibilmente informatico, da inviare mensilmente a Fondazione Cresci@Mo, suddivisa tra ore frontali ed eventuali ore di lavoro supplementare autorizzate, vidimata dal referente dell'appalto dell'Aggiudicatario, dal Responsabile Amministrativo o suo incaricato di Fondazione Cresci@Mo, compilata e sottoscritta dal singolo lavoratore somministrato;
- k. applicare e rispettare tutte gli obblighi discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione ivi comprese le previsioni del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro;
- l. procedere al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento nei termini previsti, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Gli obblighi retributivi devono essere assolti in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti (attualmente per la Committenza il CCNL Aninsei) e di eventuali contratti integrativi di secondo livello, con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiscono nel corso del tempo. In ipotesi di mancato pagamento del trattamento

economico dovuto ai prestatori di lavoro a tempo determinato, il Committente provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Agenzia da esercitarsi attraverso l'incameramento del deposito cauzionale o il mancato pagamento delle spettanze dovute all'Agenzia;

- m. fornire, dietro richiesta della Committenza, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
- n. iscrivere il lavoratore presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- o. comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi e assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro a tempo determinato;
- p. assolvere ogni compito legato all'instaurazione e conduzione del rapporto di lavoro, in quanto dovute in qualità di soggetto giuridicamente titolare del rapporto di lavoro ed assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi e retributivi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato;
- q. essere in possesso, prima di iniziare il servizio, di idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività, incluso il contratto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti, con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 5.000.000,00 per RCT e con il limite di € 2.000.000 per RCO, per sinistro e per persona. Le polizze assicurative dovranno essere consegnate al Committente, al massimo entro il giorno precedente all'avvio del servizio, a pena di cessazione del contratto e conseguente incameramento della cauzione provvisoria;
- r. assumere ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento o dal mancato espletamento del servizio. La Committenza è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del servizio. L'Agenzia è obbligata a tenere indenne il Committente da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti;
- s. trasmettere mensilmente, unitamente alla fattura, un report, suddiviso per plesso di servizio, sull'utilizzo del personale somministrato presso Fondazione Cresci@Mo contenente le seguenti informazioni: nome e cognome, profilo professionale, ore effettivamente lavorate, istituto e durata (giorni o ore) dell'assenza, plesso di servizio;
- t. disporre di almeno una sede operativa nel raggio di 50 km dalla città di Modena o attivarla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
- u. nella sua veste di datore di lavoro, a norma dell'art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313 e ss.ii.mm., di effettuare le verifiche di cui all'art. 24 del medesimo DPR, della persona che intende impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'eventuale esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver acquisito, per ciascuna persona che impiegherà nel servizio oggetto dell'appalto, il certificato di cui all'art. 25 bis del medesimo DPR, dichiarando specificatamente che dallo stesso non risultano ostatività all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. La dichiarazione in esame dovrà essere trasmessa al Committente insieme ai contratti individuali di somministrazione;

- v. di ottemperare al cosiddetto divieto di “*pantouflage - revolving doors*” ai sensi delle norme vigenti applicabili anche alle Fondazioni, il quale stabilisce per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, il divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale norma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- w. comunicare al RUP l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere, anche economico, relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;
- x. provvedere ad ogni altro obbligo dettato dalla normativa vigente e da successive evoluzioni normative che dovessero intervenire in corso di esecuzione contrattuale, seppur non previste nel presente elenco o nella restante documentazione.

ART. 13 – OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA

La Committenza si impegna a:

- a. comunicare all'Aggiudicatario gli estremi del CCNL da applicare e i relativi trattamenti retributivi previsti e gli estremi del contratto integrativo, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni;
- b. comunicare all'Agenzia ogni informazione utile inerente allo svolgimento dell'attività del personale somministrato, che possa essere necessaria all'Agenzia nella conduzione del rapporto giuridico di lavoro (variazioni di sede di lavoro, di orario ecc.);
- c. fornire il servizio mensa, che avverrà con le modalità ed ai costi previsti per il personale dipendente del Committente;
- d. informare il somministratore dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali saranno adibiti, anche in relazione a quelli derivanti da possibili interferenze di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- e. adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi di prevenzione, protezione e di informazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e nel proprio Documento di Valutazione Rischi (DVR);
- f. fornire al personale somministrato l'abbigliamento da lavoro e i DPI previsti per la tipologia di prestazione lavorativa richiesta al lavoratore. Al termine del contratto il lavoratore somministrato sarà obbligato a restituire tutto il materiale consegnatogli, salvo i prodotti monouso;
- g. fornire all'Aggiudicatario, prima dell'avviamento, le informazioni generali riguardo alla situazione organizzativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/2015;
- h. corrispondere all'Aggiudicatario il compenso per il servizio nella misura determinata in sede di offerta economica. Per le specifiche sul compenso si fa riferimento agli artt. 4 e 19 del presente capitolato;
- i. versare direttamente, in caso di inadempimento del somministratore, al prestatore di lavoro e all'ente previdenziale le retribuzioni e i contributi dovuti, rivalendosi sulle eventuali somme dovute all'Aggiudicatario e non ancora versate e sulla cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;

- j. comunicare tempestivamente gli elementi utili all'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970.

Il servizio in oggetto è considerato, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, lettera l), dell'allegato II.14, capo II, del d.lgs. 36/2023, di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, per ragioni sia attinenti alle prestazioni, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, sia concernenti l'organizzazione interna al Committente, in quanto impongono il coinvolgimento di diverse unità organizzative.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per Fondazione Cresci@Mo è la dott.ssa Emanuela Ricci. Al RUP sono attribuiti i compiti di cui all'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, a cui si fa rinvio.

L'esecuzione del contratto, pertanto, pur essendo diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, richiede l'assegnazione dei compiti e delle attività del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), a soggetto diverso, individuato nella Responsabile Amministrativa dott.ssa Claudia Vincenzi.

Il DEC, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse di Fondazione Cresci@Mo e alla sollecita esecuzione del contratto.

ART. 14 – SUBAPPALTO

È vietata al somministratore la cessione del contratto, a pena di nullità del vincolo a tal modo sorto. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'Agenzia e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Le attività e le prestazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, poiché, in base alle specifiche caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, si ravvisa l'esigenza di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sulla base delle seguenti considerazioni:

- perdita - o perlomeno incisiva riduzione - del controllo non solo da parte del committente e del direttore dell'esecuzione contrattuale, ma anche della stessa Agenzia principale;
- la difficoltà per l'Agenzia principale di coordinare le attività tra gli operatori economici subappaltatori e sub-sub-appaltatori;
- la diluizione delle responsabilità, sia nei confronti del Committente sia della stessa Agenzia principale.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore è obbligato a norma dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 2% dell'importo dell'Accordo Quadro sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023.

Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 D. Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte gli obblighi derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Agenzia rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Agenzia.

La Fondazione ha il diritto di avvalersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Agenzia all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 16 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Relativamente alle contestazioni in corso di esecuzione, il RUP, prima di applicare le penali, di cui al successivo art. 17, procederà alla regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente e immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile con emissione di nota di credito, ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'Aggiudicatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Tutte le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. In ogni caso di inadempimento, o di mancato rispetto delle condizioni stabilite, la Stazione Appaltante

invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni (che dovranno pervenire alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione) e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla Stazione Appaltante, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penali.

Trattandosi di servizio con prestazioni continuative, sono previste verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni, con accertamenti progressivi di cadenza almeno annuale, ritenuta adeguata alla complessità e all'entità del servizio. Il DEC deve dare comunicazione all'esecutore della data di effettuazione delle verifiche, affinché quest'ultimo possa intervenire in contraddittorio. Nel caso in cui il responsabile del servizio dell'Agenzia non fosse presente per il contraddittorio, il DEC o i suoi incaricati effettueranno ugualmente i controlli e l'Agenzia non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

Gli organismi incaricati da Fondazione effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, comprese eventuali riprese video, fotografiche e verifiche dirette. La Fondazione, in sede di attività di verifica, potrà chiedere copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e altra documentazione utile ad accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'attività di verifica viene attestata mediante la compilazione del verbale di verifica in corso di esecuzione che deve essere trasmesso al RUP.

Qualora sia ritenuto opportuno in sede di esecuzione contrattuale, il DEC, anche in collaborazione con il RUP, può impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine. Tali ordini devono essere comunicati al RUP qualora il DEC non si avvalga della sua collaborazione in sede di predisposizione degli stessi. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'Aggiudicatario deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra DEC e Aggiudicatario, nonché le comunicazioni tra Stazione Appaltante, RUP e DEC, devono avvenire mediante PEC. Nel caso in cui pervengano formali contestazioni da parte degli utilizzatori in merito ai servizi forniti, il DEC dovrà verificare sul campo le criticità segnalate in eventuale contraddittorio, redigendo apposito verbale dei fatti contestati e prescrivendo all'Aggiudicatario un termine per la presentazione di osservazioni e/o proposte di risoluzione di quanto riscontrato. In mancanza di riscontro, le risultanze riportate nel verbale si intenderanno accettate. Il verbale, le eventuali osservazioni conseguenti, eventuali proposte di penali e/o di risoluzione o recesso contrattuale, sono inviate dal DEC al RUP, che provvederà per quanto di competenza anche con riferimento all'applicazione di penali e/o risoluzione/recesso contrattuale. Il DEC dovrà inoltre trasmettere tempestivamente al RUP apposita relazione nel caso in cui giungano alla sua attenzione formali segnalazioni da parte degli utilizzatori durante l'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto qui non previsto, anche con riferimento alle contestazioni e riserve, alla valutazione delle variazioni contrattuali e alla verifica di conformità e relativa certificazione, si rinvia agli artt. 114 e 115 del d.lgs. 36/2023 nonché all'allegato II.14, capo II, del decreto legislativo stesso.

ART. 17 – PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 126 del d.lgs. 36/2023, l'Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività affidate. Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai tempi, non imputabile alla Fondazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile una penale pari ad € 500,00.

Le penalità non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

L'Aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione del contratto.

Sono, inoltre, previste le seguenti penali che la Fondazione si riserva la facoltà di applicare in caso di inesatti adempimenti o inadempimenti diversi dal ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento:

1. Per eventuale avviamento di personale non in possesso dei requisiti previsti e richiesti per la mansione da svolgere verrà applicata una penale di € 500,00.
2. In caso di omessa, incompleta, erronea trasmissione di documentazione verrà applicata una penale di € 100,00, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito dal Committente a causa dell'inadempimento.
3. Si precisa che quanto offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto di uno degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica hanno portato all'acquisizione di punteggi, sarà comminata una penale fino ad € 300,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto per la risoluzione contrattuale.
4. Inoltre ed in ogni caso, trascorsi 5 giorni lavorativi dalla richiesta senza che sia stato inviato il personale richiesto o con i requisiti previsti per la mansione da svolgere, ovvero al verificarsi di tre infrazioni cui consegue l'applicazione di penalità, il servizio si intenderà non eseguito e il Committente si riserva la facoltà di procedere a risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario.

La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Aggiudicatario del servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 18 – DIRITTI SINDACALI E SCIOPERO

Ai lavoratori somministrati si applicano i diritti sindacali previsti dalla Legge 300/1970 e s.m.i. Poiché le funzioni previste dal presente rapporto contrattuale investono, ai sensi della vigente

V.le J. Barozzi, 172 - 41124 Modena

Tel: 059.203 2779-2780-3868-2866

Email: segreteria@fondazionecresciamo.it - **PEC:** fondazionecresciamo@pec.it

PI / CF 03466300369

legislazione, l'ambito dei servizi pubblici essenziali, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 146/90.

In caso di sciopero indetto dalle sigle rappresentative dei lavoratori somministrati, l'Agenzia deve porre in essere tutte le misure idonee richieste dal Committente per poter garantire la continuità dei servizi, senza ovviamente incorrere nelle fattispecie non consentite dalla normativa vigente.

Fermo restando che l'obbligo della comunicazione dello sciopero è in capo alle OO.SS., l'Agenzia è altresì obbligata a trasmettere immediatamente alla Committenza la relativa comunicazione.

Il lavoratore somministrato ha diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente della Fondazione, se richiesto dalle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il CCNL applicabile al personale in somministrazione.

ART. 19 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che saranno fatturate mensilmente alla Committenza, secondo le istruzioni impartite. La fattura, dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di intermediazione, assoggettato ad IVA.

L' Agenzia emette fattura con cadenza mensile a consuntivo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

La Segreteria Amministrativa della Fondazione verifica:

- la regolare esecuzione delle prestazioni connesse al contratto e segnalano le eventuali difformità riscontrate all'Agenzia per la regolarizzazione della difformità pena l'applicazione delle penali;
- la corretta quantificazione delle ore fatturate.

La fattura, corredata di tutta la documentazione utile alle verifiche e alla successiva liquidazione della stessa, dovrà essere intestata ed inviata al Committente che provvederà al pagamento, previo buon esito della verifica di cui sopra, con bonifico bancario entro il termine di 30 giorni, fine mese, dalla data di effettivo ricevimento della fattura. In relazione alla complessità di gestione del contratto le parti potranno concordare tempi superiori a 30 giorni e comunque inferiori a 61 qualora siano richiesti tempi di controllo non compatibili con il termine ordinario.

Le fatture da regolarizzare e/o rettificare saranno pagate con la medesima scadenza decorrente però dalla data di avvenuta regolarizzazione/rettifica. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra la Fondazione non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 30 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. o PEC di sollecito dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso applicato sarà quello legale.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con dichiarazione unilaterale da comunicarsi a mezzo PEC, all'indirizzo che verrà comunicato

V.le J. Barozzi, 172 - 41124 Modena

Tel: 059.203 2779-2780-3868-2866

Email: segreteria@fondazionecresciamo.it - **PEC:** fondazionecresciamo@pec.it

PI / CF 03466300369

dall'Aggiudicatario all'atto di sottoscrizione del contratto dell'accordo quadro.

I pagamenti sono soggetti alle disposizioni di cui al Codice dei Contratti pubblici. La Committenza è soggetta alla normativa in materia di Split Payment.

A norma dell'art. 25 del decreto n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014 l'Aggiudicatario dovrà produrre nei confronti del Committente esclusivamente fatture elettroniche. Sulla fattura elettronica l'Aggiudicatario dovrà indicare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nel contratto; al fine della trasmissione della fattura elettronica nel contratto verrà indicato il Codice Univoco Ufficio.

Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte del Committente la regolarità contributiva nelle modalità previste dalla legge. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC il Committente tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/23, con la precisazione che l'intervento sostitutivo avrà ad oggetto l'intera somma da liquidare con la fattura e non le sole commissioni spettanti all'Agenzia.

Il termine per il pagamento, oltre che per le causali di cui sopra, sarà sospeso, altresì, qualora:

- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- non siano forniti al Committente gli elementi necessari per il puntuale controllo delle prestazioni effettuate e fatturate.

La sospensione sarà comunicata via posta elettronica; nella comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Agenzia dovrà far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

Il Committente non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'Agenzia.

ART. 20 – TRACCIABILITÀ

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. l'Aggiudicatario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge medesima, e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato art. 3 della legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'ANAC verrà indicato nei documenti di gara.

ART. 21 – RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a

V.le J. Barozzi, 172 - 41124 Modena

Tel: 059.203 2779-2780-3868-2866

Email: segreteria@fondazionecresciamo.it - PEC: fondazionecresciamo@pec.it

PI / CF 03466300369

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal GDPR 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali.

L'Aggiudicatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Committente limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi delle disposizioni del citato GDPR 679/2016.

L'Aggiudicatario deve comunicare, prima dell'inizio del servizio, con apposita informativa prevista dallo stesso GDPR, i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici, nel rispetto della normativa citata.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

L'Aggiudicatario dà atto di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile con il servizio in questione, il D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del "Codice di comportamento dei dipendenti di Fondazione Cresci@Mo".

Il Codice di Comportamento è reperibile sul sito istituzionale della Fondazione al link <https://www.fondazionecresciamo.it/fondazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, il contratto di lavoro somministrato può essere risolto con le modalità di cui all'art. 20 dello schema di contratto.

ART. 23 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, s'intendono applicabili le disposizioni di legge europee, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici, le norme del codice civile nonché i principi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

V.le J. Barozzi, 172 - 41124 Modena

Tel: 059.203 2779-2780-3868-2866

Email: segreteria@fondazionecresciamo.it - PEC: fondazionecresciamo@pec.it

PI / CF 03466300369

L'Aggiudicatario, in esecuzione del contratto, effettua trattamento di dati personali di titolarità di Fondazione Cresci@Mo. L'Aggiudicatario è pertanto designato da Fondazione Cresci@Mo quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n.2016/679 (di seguito, anche "GDPR").

In particolare:

- a) L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Fondazione.
- b) L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
- c) L'obbligo di cui alle lettere a), b) non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- d) L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui alle lettere a), b), c) e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- e) L'Aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Committente.
- f) In caso di inosservanza degli obblighi descritti nelle lettere a), b), c) d) e), il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- g) L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- h) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Committente attinente alle procedure adottate dall'Aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- i) L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Committente, né alcuna documentazione inerente ad essa dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli al Committente.

Il DPO di Fondazione Cresci@Mo è l'Avv. Antonella Mura contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@fondazionecresciamo.it.

ART. 25 – CLAUSOLA SOCIALE

In base all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e all'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro si prescrive l'applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia diversa dalla precedente, l'Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di personale previste nel nuovo contratto.

A tale scopo si allega prospetto di dettaglio rispetto alle unità impiegate in servizio al 15/10/2025 (**Allegato 4**).

In relazione allo specifico oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la continuità del servizio è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti.

A tal fine, qualora a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione del contratto, l'Agenzia è tenuta ad assicurare la stabilità occupazionale del personale precedentemente impiegato, al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.

L'Agenzia si impegna, entro trenta giorni dall'affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi del d.lgs. 36/2023.

ART. 26 – IMPEGNI CONTRATTUALI

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 102 del D.lgs. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. 36/23, se conciliabile con la clausola sociale tesa a garantire la stabilità occupazionale, l'Agenzia si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
 - almeno un progetto di attività socialmente utili;
 - l'applicazione di almeno un istituto a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- In caso di riassorbimento del personale, tali impegni andranno osservati laddove compatibili.

ART. 27 – PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi, comunque computati nella durata complessiva dell'Accordo, il servizio si intenderà conferito in prova, al fine di consentire al Committente di effettuare una valutazione ampia e complessiva rispetto alle modalità di esecuzione del servizio offerto.

In caso di valutazione negativa, ad insindacabile giudizio del Committente, espressa al termine del periodo di prova, il Committente potrà recedere dal contratto (ex art. 1373 del Codice Civile) mediante comunicazione scritta e motivata con preavviso di 15 giorni ed invio a mezzo PEC.

In tal caso all'Agenzia spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti, escludendosi sin da ora la corresponsione di indennizzi o rimborsi di qualsivoglia natura e titolo.

Il Committente potrà richiedere all'Agenzia la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente e l'Agenzia si obbliga sin da ora a garantire tale continuità.

Il Committente si riserva inoltre di procedere all'incameramento dell'intera garanzia fidejussoria definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

ALLEGATI:

- 1) Valori stipendiali**
- 2) Fabbisogno personale somministrato**
- 3) Schema di contratto**
- 4) Personale in servizio al 15/10/2025**

Costo del Lavoro - Prospetto Orario

Educatrice

Contratto Collettivo Applicato: SCUOLE PRIVATE LAICHE

Tredici mensilità

Orario di lavoro dal Lunedì al Venerdì

Part-Time: 100% (gli importi delle retribuzioni sono riproportionati alla % part-time)

Livello retributivo: 4 - IMPIEGATI

VOCE	COSTO ORARIO	ALIQUOTA MEDIA	IMPON. MEDIO
RETRIBUZIONE BASE	9,26	0,00	0,00
SUPERMINIMO RIASSORBIBILE	3,46	0,00	0,00
TREDICESIMA	1,06	0,00	0,00
TOTALE RETRIBUZIONE	13,79		
ADDIZIONALE INAIL	0,00	1,00	0,07
CONTR. ADD. ASPI	0,19	1,40	13,79
ENBiScuS	0,06	0,00	13,79
INAIL	0,07	0,54	13,79
INPS	4,15	30,11	13,79
TOTALE CONTRIBUZIONE	4,48		
TFR	1,02	0,00	0,00
TRATTENUTE PREV.	-0,07	0,00	0,00
TOTALE TFR	0,95		
COSTO ORARIO	19,22		
ORE LAVORATE (*)	170,09	0,00	0,00
FERIE	-14,17	0,00	0,00
TOTALE ORE LAVORATE	155,92		
IMPONIBILE PREVIDENZIALE	13,79	0,00	0,00
INPS	1,35	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUZIONE DIPENDENTE	1,35		
IMPONIBILE FISCALE	12,44	0,00	0,00
I.R.P.E.F.	2,94	0,00	0,00
I.R.P.E.F. CONGUAGLIO	-0,08	0,00	0,00
DETRAZIONE	1,25	0,00	0,00
RETRIBUZIONE NETTA	10,83		

BASI DI CALCOLO	
ORE LAVORATE	170,09
FERIE	-14,17
TOT.MEDIA ORE "LAVORATE" MESE (A)	155,92
COSTO ORARIO (B)	19,22123
COSTO MENSILE (A*B)	2.996,88
COSTO ANNUO (A*B*12)	35.962,56

(B) Costo Orario è la somma di Totale Retribuzione, Eventuali Retrib. Figurative, Contributi e T.F.R.

Costo del Lavoro - Prospetto Orario

Insegnante

Orario di lavoro dal Lunedì al Venerdì

Contratto Collettivo Applicato: SCUOLE PRIVATE LAICHE

Part-Time: 100% (gli importi delle retribuzioni sono riproportzionati alla % part-time)

Tredici mensilità

Livello retributivo: 4 - IMPIEGATI

VOCE	COSTO ORARIO	ALiquota MEDIA	IMPON. MEDIO
RETRIBUZIONE BASE	9,82	0,00	0,00
SUPERMINIMO RIASSORBIBILE	3,75	0,00	0,00
TREDICESIMA	1,13	0,00	0,00
TOTALE RETRIBUZIONE	14,70		
ADDIZIONALE INAIL	0,00	1,00	0,08
CONTR. ADD. ASPI	0,21	1,40	14,70
ENBiScuS	0,07	0,00	14,70
INAIL	0,08	0,54	14,70
INPS	4,43	30,11	14,70
TOTALE CONTRIBUZIONE	4,78		
TFR	1,09	0,00	0,00
TRATTENUTE PREV.	-0,07	0,00	0,00
TOTALE TFR	1,02		
COSTO ORARIO	20,50		
ORE LAVORATE (*)	161,21	0,00	0,00
FERIE	-14,17	0,00	0,00
TOTALE ORE LAVORATE	147,04		
IMPONIBILE PREVIDENZIALE	14,70	0,00	0,00
INPS	1,43	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUZIONE DIPENDENTE	1,43		
IMPONIBILE FISCALE	13,27	0,00	0,00
I.R.P.E.F.	3,14	0,00	0,00
I.R.P.E.F. CONGUAGLIO	-0,09	0,00	0,00
DETRAZIONE	1,32	0,00	0,00
RETRIBUZIONE NETTA	11,53		

BASI DI CALCOLO		
ORE LAVORATE		161,21
FERIE		-14,17
TOT.MEDIA ORE "LAVORATE" MESE (A)		147,04
COSTO ORARIO (B)		20,49507
COSTO MENSILE (A*B)		3.013,61
COSTO ANNUO (A*B*12)		36.163,32

(B) Costo Orario è la somma di Totale Retribuzione, Eventuali Retrib. Figurative, Contributi e T.F.R.

COSTO DEL PERSONALE - LAVORATORI ORDINARI

Allegato 2)

FABBISOGNO PERSONALE SOMMINISTRATO

PROFILO	AREA	SERVIZIO	ORE ANNUALI STIMATE	COSTO ORARIO	TOTALE RETRIBUZIONE 1 ANNO	TOTALE RETRIBUZIONE 2 ANNI	PROROGA 2 ANNI	1/5 D'OBBLIGO PRIMO BIENNIO	1/5 D'OBBLIGO SECONDO BIENNIO	TOTALE
INSEGNANTE	FONDAZIONE CRESCI@MO	SCUOLA INFANZIA	17893	€ 20,50	€ 366.806,50	€ 733.613,00	€ 733.613,00	€ 146.722,60	€ 146.722,60	€ 1.760.671,20
EDUCATORE	FONDAZIONE CRESCI@MO	ASILO NIDO	12312	€ 19,22	€ 236.636,64	€ 473.273,28	€ 473.273,28	€ 94.654,66	€ 94.654,66	€ 1.135.855,88
TOTALE RETRIBUZIONE					€ 603.443,14	€ 1.206.886,28	€ 1.206.886,28	€ 241.377,26	€ 241.377,26	€ 2.896.527,08
AGGIO ORARIO (soggetto al ribasso) IVA ESCLUSA					€ 48.328,00	€ 96.656,00	€ 96.656,00	€ 19.331,20	€ 19.331,20	€ 231.974,40
TOTALE IVA ESCLUSA					€ 651.771,14	€ 1.303.542,28	€ 1.303.542,28	€ 260.708,46	€ 260.708,46	€ 3.128.501,48
TOTALE ORE ANNUE			30205							
AGGIO ORARIO (soggetto al ribasso) IVA ESCLUSA			€ 1,60							

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO FONDAZIONE CRESCI@MO PER IL PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2027. CIG ...

TRA

FONDAZIONE CRESCI@MO, con sede legale in Modena V. le Jacopo Barozzi, 172 – 41124 C.F. e P.IVA 03466300369, in persona della Direttrice di Fondazione Cresci@Mo, C.F. RCCMNL64L62G393R, domiciliata per la sua carica presso la sede della Fondazione Cresci@Mo, autorizzata ai sensi della deliberazione Cda n. 5 del 05/12/2022 di impegnare legalmente e formalmente la Fondazione Cresci@Mo per il presente atto, di seguito Fondazione o committente

E

(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in _____ alla via _____ n. __, Partita IVA (C.F.) _____, nella persona di _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, nella sua qualità di _____ giusta procura rilasciata in data _____ rep. n. _____ autenticata nella firma dal dott. _____, Notaio in _____, allegata in originale al presente atto (allegato A), di seguito Agenzia o affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

1. Fondazione sulla base di apposita convenzione, si è avvalsa della Provincia di Modena per l'espletamento della procedura finalizzata alla stipula dell'Accordo Quadro per il periodo di due anni, con opzione di proroga contrattuale biennale e di variazione sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;
2. con decisione a contrarre n. __ del _____ sono stati approvati il progetto del servizio, il capitolato speciale e lo schema di accordo quadro;
3. in data _____ è stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo quadro in oggetto con procedura aperta seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) _____;
5. in seguito all'espletamento della procedura aperta, l'impresa _____ è risultata vincitrice e di conseguenza con determinazione del dirigente del Settore _____ della Provincia di Modena n. del _____ (allegato A), le è stato aggiudicato il contratto di cui trattasi per l'importo

complessivo di _____ IVA esclusa;

6. la Fondazione ha recepito le risultanze come indicate al punto precedente (allegato ...) e ha acquisito il CIG _____;
7. l'Agenzia ha l'obbligo di prestare quanto oggetto del presente Accordo Quadro nei modi e nelle forme disciplinati come di seguito indicati nonché secondo quanto previsto da tutta la documentazione afferente alla procedura, alle condizioni, alle modalità e ai termini stabiliti, ivi inclusa l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Agenzia;
8. il contratto viene concluso a tutti gli effetti tra l'Ente committente Fondazione Cresci@Mo da una parte e l'Agenzia dall'altra parte, attraverso la sottoscrizione del contratto attuativo;
9. il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Fondazione nei confronti dell'Agenzia, che nasceranno solo con gli accordi attuativi stipulati con la Fondazione committente;
10. l'impresa _____ ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € _____ sotto forma di _____ costituita in data _____ (Allegato C);

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La committente concede all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna, il contratto per la gestione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso Fondazione Cresci@Mo in base all'aggiudicazione avvenuta in data _____.

L'affidatario si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto nonché secondo quanto stabilito dagli atti e dalla documentazione menzionati e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo in fabbisogno alla Fondazione, che verrà prestato dall'Agenzia in relazione e dipendenza ai singoli contratti attuativi sottoscritti tra la Fondazione committente e l'Agenzia.

Con l'Accordo Quadro, l'Agenzia si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione a fornire i servizi del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e suoi allegati, nell'offerta tecnica, il tutto nei limiti del prezzo offerto in sede di gara oltre IVA ove dovuta, in relazione ai singoli contratti attuativi disposti dalla Fondazione. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte

di alcuna obbligazione per la Fondazione nei confronti dell'Agenzia. Conseguentemente la Fondazione non è tenuta a formalizzare alcun contratto attuativo del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che l'Agenzia possa avanzare diritti o pretese di sorta.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

Il contratto viene concesso dalla committente e accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena e assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale (allegato A);
- offerta tecnica (allegato B);
- offerta economica (allegato C).

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Ammontare del contratto e termini di pagamento

Per il servizio oggetto del presente Accordo Quadro Fondazione Cresci@Mo corrisponde all'Agenzia, per ogni ora di lavoro (ordinario e straordinario) effettivamente prestata, l'importo determinato dall'aggio offerto in sede di gara pari a e la tariffa oraria lorda per profilo professionale, previsto dal vigente CCNL di riferimento, oltre IVA sulla parte imponibile.

L'importo del contratto ammonta a € e, come meglio precisato nel capitolato speciale, è meramente presuntivo.

L'aggio offerto in sede di offerta economica è stato determinato a proprio rischio dall'Agenzia in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. In caso di rinnovo del CCNL di riferimento, rispetto alla parte economica, sarà rimborsato all'Agenzia il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura. La Fondazione corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Per quanto qui non previsto, si rinvia al capitolato speciale.

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale.

Articolo 4 – Durata, contestazioni e penali, termini per la verifica di conformità della prestazione e sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto e per la durata di due anni, con opzione di proroga contrattuale biennale sulla base di decisione assunta da Fondazione dandone comunicazione formale almeno due mesi prima della scadenza contrattuale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

I termini per l'ultimazione della prestazione e per il rilascio del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono disciplinati dal D. Lgs. 36/2023, a cui si fa espresso rinvio, nonché indicati nel capitolato speciale.

Dalla data di scadenza del contratto, ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso.

Articolo 5 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 119, comma 7, del medesimo D. Lgs.

Art. 6 – Condizioni di esecuzione contrattuale: clausola sociale e riferimento nel territorio

In base all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e all'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro, l'Agenzia si impegna ad attuare il progetto di riassorbimento presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara.

L'Agenzia, assieme all'appaltatore uscente e alla Fondazione, è tenuto a espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti per garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone

con disabilità o svantaggiate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. 36/23, se conciliabile con la clausola sociale tesa a garantire la stabilità occupazionale, l'Agenzia si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- almeno un progetto di attività socialmente utili;
- l'applicazione di almeno un istituto a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In caso di riassorbimento del personale, tali impegni andranno osservati laddove compatibili.

L'Agenzia garantisce per tutta la durata del contratto la presenza nel territorio della provincia di Modena di una filiale impegnarsi ad aprirla assicurando la presenza fisica di personale almeno una volta alla settimana, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, c. 1, lett. d), la cessione del contratto è nulla. L'Agenzia può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del Codice. Alle cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e quanto previsto dall'allegato II.14 – articolo 6 Cessioni di crediti.

Articolo 8 - Subappalto

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 14 del capitolato.

L'Agenzia, in sede di procedura aperta, ha dichiarato/non ha dichiarato di ricorrere al subappalto.

Articolo 9 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi deve avere le seguenti caratteristiche:

1. non deve apportare modifiche sostanziali al contratto;
2. si applica al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della prestazione in più o meno superiore al 5% dell'importo complessivo dell'intervento, da determinarsi in base agli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi dei lavori, servizi e forniture, approvati dall'Istat entro il 30 Settembre di ogni anno;
3. copre la variazione nella misura dell'80% della stessa.

Le clausole revisionali non attribuiscono all'Agenzia un diritto alla revisione dei prezzi, ma l'interesse legittimo all'apertura di un procedimento tecnico discrezionale da parte del Committente, che deve

valutare la sussistenza dei presupposti di legge per il suo riconoscimento.

La revisione sarà operata, con cadenza annuale, su richiesta dell'Agenzia, previa adeguata istruttoria e, in mancanza di costi standardizzati, fino al limite massimo dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), riferito alla variazione dell'indice del mese antecedente l'inizio del contratto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, previa dettagliata ed analitica dimostrazione da parte dell'Agenzia dell'effettivo aumento dei costi connessi all'erogazione del servizio.

Per la parte riferita al solo costo del lavoro (costo orario base) la revisione è ammessa unicamente in riferimento a variazioni conseguenti all'applicazione di eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, in conseguenza degli adeguamenti normativi e retributivi previsti dal CCNL.

Articolo 10 - Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante, poiché il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze, prevede clausole di rinegoziazione al verificarsi delle indicate condizioni la cui sussistenza dovrà essere dimostrata dalla parte svantaggiata:

1. non aver assunto volontariamente il rischio dell'evento sopravvenuto (es. l'aumento imprevedibile ed eccezionale del costo dell'energia);
2. l'avvenimento sopravvenuto derivi da eventi straordinari e imprevedibili (inimmaginabili al momento della stipula);
3. estraneità delle sopravvenienze all'alea contrattuale e alle normali fluttuazioni di mercato.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, come prevede l'art. 121 (sospensione dell'esecuzione) del D. Lgs. 36/2023, va valutata dal Committente.

Il compito di istruire la pratica e provare a trovare un accordo spetta al Responsabile Unico di Progetto entro un termine non superiore a tre mesi.

Le parti devono adottare comportamenti adeguati alle concrete circostanze, allo specifico contenuto contrattuale e alla qualificazione dei soggetti interessati, con proposte serie e sostenibili, che potranno investire tutti i contenuti del contratto: modalità della prestazione, tollerandone variazioni, durata, prezzo, ecc. L'utilizzo della clausola impone alle parti l'individuazione della concreta regola di condotta corrispondente alla buona fede con riferimento al caso specifico, in linea con la nuova fiducia riposta nei contraenti e la valorizzazione dell'autonomia decisionale dei funzionari pubblici di cui all'art. 2 "Principio di fiducia".

L'accordo raggiunto tra le parti dà vita a un nuovo contratto che si sostituisce a quello originario e che deve, pertanto, essere sottoscritto dal Direttore della Fondazione. Nel caso in cui le parti non pervengano

a un accordo entro un termine ragionevole, da valutarsi in base alle circostanze specifiche, la parte svantaggiata potrà rivolgersi al giudice per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, fatta salva la responsabilità della parte inadempiente all'obbligo di rinegoziare in buona fede.

L'attività di rinegoziazione è sottoposta ai seguenti limiti:

1. il divieto di snaturare il contratto, apportandovi modifiche tali da far ritenere la stipula di uno nuovo;
2. il ripristino dell'originario equilibrio del contratto e della sua sostanza economica, in considerazione degli atti della gara;
3. il riconoscimento dei maggiori compensi all'Agenzia a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento, alla voce imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta (obbligo di invarianza finanziaria), che, poiché possono considerarsi definitivamente acquisite solo al momento della verifica di conformità, vanno utilizzate previa attenta valutazione in relazione al caso concreto (es. con riferimento allo stato di avanzamento dell'opera) e sulla base di adeguata motivazione;
4. forme del procedimento amministrativo, che ne consente il controllo da parte degli altri operatori economici e del giudice poiché il contratto pubblico non consente modifiche sostanziali al fine di non ledere il principio della concorrenza.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Articolo 11 – Responsabilità verso terzi

Si rinvia all'art. 12 del capitolato.

A tal riguardo l'affidatario ha stipulato, conformemente a quanto previsto dal capitolato speciale, apposita polizza assicurativa n. ____ in data rilasciata da ___, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 12 – Domicilio dell'affidatario e referente/responsabile del contratto per l'Agenzia

Agli effetti del presente contratto, l'affidatario elegge domicilio presso ____ in _____, via _____, obbligandosi di informare il direttore dell'esecuzione contrattuale o il RUP di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede della committente. L'affidatario dichiara che ... nato a _____ il _____ e

domiciliato/residente a _____ in Via _____,
_____ in _____ funzione di
_____ rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del
contratto.

Articolo 13 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi, relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D. Lgs. 36/2023.

L'affidatario è tenuto a osservare quanto previsto in materia di clausole sociali, secondo quanto disposto dall'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, dall'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dall'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro e dalle ulteriori disposizioni in materia, nonché in base alle obbligazioni assunte a seguito dell'affidamento così come risultanti dal capitolato speciale e dall'offerta tecnica.

Articolo 14 – Normativa e disposizioni di riferimento. Interpretazione del contratto

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di servizi pubblici, alla Legge 241/1990 e al codice civile.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato speciale e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui la seconda contenga, a giudizio del Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato speciale e suoi allegati.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Il Committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cresci@Mo e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è la dott.ssa Ricci Emanuela in qualità di Direttrice di Fondazione Cresci@Mo.

Articolo 16 – Designazione Responsabile del trattamento dei dati. Obbligo di riservatezza. Codice di comportamento

L'affidatario, in esecuzione del contratto, effettua trattamento di dati personali di titolarità della Fondazione. L'impresa è, pertanto, designata da Fondazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento.

L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Agenzia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Agenzia è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L'Agenzia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 81/2023, sia dal codice di comportamento di Fondazione rinvenibile sul link <https://www.fondazionecresciamo.it/fondazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/>.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 81/2023, nonché al codice di comportamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

In particolare, si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto di cui trattasi, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di

cui all'art. 3 comma 1 e 7, del D.lgs. 136/20210 e ss.mm.ii.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: _____;

IBAN: _____;

Intestatario _____.

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo saranno delegati a operare sui conti correnti dedicati:

_____ C.F. _____

_____ C.F. _____

L'affidatario si obbliga, inoltre, a utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dal Committente, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. Il Committente nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'Agenzia l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione tramite PEC. L'affidatario si obbliga, altresì, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'Agenzia. Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere l'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l'affidatario deve comunicare alla stessa tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto.

Articolo 18 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario

stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 19 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della committente. Per l'imposta di bollo, si rinvia a quanto previsto dall'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 nonché agli atti dell'Agenzia delle Entrate:

- circolare 22/E/2023
- risoluzione 37/E/2023
- provvedimento direttoriale prot. n. 240013/2023
- interpello 446/2023

Articolo 20 – Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Committente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP o Intercent-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 21 – Recesso dal contratto

Il committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata dal Committente con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Agenzia con PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. In caso di recesso del Committente, l'Agenzia ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla

differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicarsi all'Agenzia con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Agenzia ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

Articolo 22 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile, è quello di Modena. Si applicano, nel caso di controversie di importo economico non inferiore al 10% dell'importo di contratto, le disposizioni di cui agli artt. 210 e 211 del D. Lgs. 36/2023. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da tre membri in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia del servizio in oggetto.

Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data.

Si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

L'allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, a cui si fa rinvio, norma la modalità di costituzione del CCT.

Articolo 23 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

Si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale nonché dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 24 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente

allegati allo stesso e conservati presso il Committente:

- provvedimento di aggiudicazione;
- capitolato speciale;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
- polizza assicurativa n. _____ emessa da _____ in data _____;
- cauzione definitiva n. _____ emessa da _____ in data _____;
- procura generale/procura speciale n. _____ Notaio _____;
- atto costitutivo RTI (*se sussiste*);
- accordo disciplinante oneri e responsabilità ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e da ogni altra normativa applicabile;
-

Per l'impresa affidataria _____

(sottoscritto con firma digitale)

Per Fondazione Cresci@Mo _____

(sottoscritto con firma digitale)

ALLEGATO 4

PERSONALE IN SERVIZIO AL 15/10/25
FONDAZIONE CRESCI@MO

N.	PROFILO PROFESSIONALE	AREA DI APPARTENENZA	SEDE DI LAVORO		MONTE ORE	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	LAVORATORI L. 68/1999
1	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Malaguzzi	Modena	15/36,5	Assunzione TD	
2	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Cipì	Modena	32,5/36,5	Assunzione TD	
3	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Marconi	Modena	32,5/36,5	Assunzione TD	
4	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Gambero	Modena	10,00/36,5	Assunzione TD	
5	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Cipì	Modena	12,5/36,5	Assunzione TD	
6	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Costa	Modena	10,00/36,5	Assunzione TD	
7	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Cimabue	Modena	32,5/36,5	Assunzione TD	
8	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Piazza	Modena	12,5/36,5	Assunzione TD	
9	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Sagittario	Modena	9,75/36,5	Assunzione TD	
10	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Sagittario	Modena	12,5/36,5	Assunzione TD	
11	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Piazza	Modena	12,5/36,5	Assunzione TD	
12	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Marconi	Modena	5,75/36,5	Assunzione TD	
13	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Marconi	Modena	32,5/36,5	Assunzione TD	
14	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola infanzia Toniolo	Modena	32,5/36,5	Assunzione TD	
15	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Costa	Modena	32,5/36,5	Assunzione TD	
16	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola infanzia San Pancrazio	Modena	32,5/36,5	Assunzione TD	
17	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Gambero	Modena	10,00/36,5	Assunzione TD	
18	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Sagittario	Modena	5,5/36,5	Assunzione TD	
19	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Costa	Modena	7,25/36,5	Assunzione TD	
20	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Parco XXII Aprile	Modena	32,5/36,5	Assunzione TD	
21	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Costa	Modena	32,5/36,5	Assunzione TD	
22	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Don Minzoni	Modena	32,5/36,5	Assunzione TD	
23	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Gambero	Modena	7/36,5	Assunzione TD	
24	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola infanzia San Pancrazio	Modena	10,00/36,5	Assunzione TD	
25	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Cimabue	Modena	17,25/36,5	Assunzione TD	
26	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Parco XXII Aprile	Modena	7,25/36,5	Assunzione TD	
27	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Costa	Modena	17,75/36,5	Assunzione TD	
28	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola infanzia San Pancrazio	Modena	7,25/36,5	Assunzione TD	
29	INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA	Infanzia	Scuola Infanzia Malaguzzi	Modena	15/36,5	Assunzione TD	
30	EDUCATORE PROFESSIONALE	Nido	Nido Sagittario	Modena	6,75/36,5	Assunzione TD	

ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO E SENZA MINIMO GARANTITO AI SENSI DELL' ART. 59, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2027 CON RISERVA DI PROROGARE IL CONTRATTO ORIGINARIO PER UN ULTERIORE BIENNIO. (CPV 79620000-6).

Progetto del servizio di FONDAZIONE CRESCI@MO

Relazione tecnico-illustrativa

La Fondazione Cresci@Mo in esecuzione della Determinazione della Direttrice n. ... del ... adotta decisione a contrarre finalizzata all' indizione di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n.36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a favore di Fondazione.

La procedura in oggetto è finalizzata all'individuazione di n. 1 Agenzia per il Lavoro con cui stipulare un Accordo Quadro, per la successiva conclusione di contratti di somministrazione di personale vario eventualmente necessario (individuato nel capitolato speciale e nelle schede ad esso allegate), in corso di vigenza dell'Accordo Quadro, da impiegarsi presso Fondazione Cresci@Mo.

Il ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro ha lo scopo di fornire alle Aziende utilizzatrici uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività della Committenza, e ad attività connesse allo svolgimento di progetti mirati, che non possano essere soddisfatti con il personale di servizio.

Data l'oggettiva impossibilità di predeterminare l'entità del servizio in termini di numeri e relativa tipologia dei profili professionali da fornire, nonché la durata di ciascuna missione, la scelta di ricorrere allo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro è volto a consentire l'utilizzo temporaneo di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diverse, per esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze non prevedibili e contingenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Fondazione Cresci@Mo, non qualificata, si rivolge alla Provincia di Modena quale stazione appaltante qualificata, in ragione di apposita convenzione approvata per Fondazione Cresci@Mo con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 20/08/2025.

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008

La redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente contratto in quanto non si riavvisano allo stato attuale rischi dovuti ad attività interferenti ovvero "contatti rischiosi" con il personale del Committente e quello dell' Agenzia; si è ritenuto in fase di valutazione preventiva, individuare misure organizzative minime al fine di gestire correttamente le fasi operative del Servizio in questione.

Pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

Non viene di conseguenza predisposto il quadro e i relativi costi analitici delle attività interferenti. Nel caso dovessero emergere specifiche circostanze si potrà prevedere una revisione dei rischi.

L'Agenzia dovrà, comunque, rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dal Committente.

Durata

La durata dell'Accordo Quadro è di due anni, con riserva di prorogare il contratto originario per un ulteriore biennio e così per un arco temporale massimo di quattro anni.

La durata del singolo contratto applicativo potrà superare il termine di durata dell'Accordo Quadro ferma restando l'evenienza che lo stesso sia stipulato entro il termine di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

Modifica del contratto in fase di esecuzione

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Fondazione Cresci@Mo si riserva di prorogare il contratto originario per un ulteriore biennio: trova altresì applicazione la variazione sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.

Oggetto, importo e valore stimato

Il contratto ha ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, a orario parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente CCNL ANINSEI e Accordo integrativo aziendale di 2^a livello, indicate all'art. 5 del Capitolato Speciale e relativi *Allegati 1) e 2)* del capitolato, da impiegare per ragioni di carattere produttivo ed organizzativo dell'utilizzatore non altrimenti fronteggiabili, ai sensi D. Lgs. n. 276/2003, o per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale dei servizi gestiti da Fondazione Cresci@Mo.

Il servizio oggetto di affidamento comprende attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati, la loro gestione amministrativa, nonché il governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio stesso.

Il capitolato speciale definisce le caratteristiche, i requisiti e le modalità per l'individuazione di una Agenzia per il lavoro, iscritta alla sezione "A" dell'albo istituito presso il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all' art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 ed al successivo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i. relativa alle Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da prestare in favore della Fondazione Cresci@Mo.

La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici (in seguito "Codice") con il quale Fondazione Cresci@Mo potrà stipulare contratti attuativi sulla base dei propri fabbisogni di personale.

I singoli contratti attuativi che verranno di volta in volta stipulati con l'Agenzia avranno a oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La sottoscrizione dell'Accordo quadro non comporta per Fondazione Cresci@Mo alcun vincolo di avvio di un numero minimo di contratti attuativi.

La Fondazione ha elaborato una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell'importo complessivo per tutta la durata dell'Accordo Quadro; l'importo posto a base di gara rappresenta l'importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell'arco temporale di riferimento, ferme restando le eventuali modifiche contrattuali ammesse ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso dell'esecuzione del contratto, tenuto conto anche dei vincoli finanziari, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio di Fondazione Cresci@Mo.

Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili, non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per Fondazione Cresci@Mo, mentre il valore dei singoli contratti attuativi sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di somministrazione a tempo determinato	79620000-6	P	
A) Importo a base di gara				€ 1.303.542,28
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) = Importo complessivo				€ 1.303.542,28

L'importo a base di gara è stato costruito come da **Allegato 2)** del Capitolato speciale. Oltre alla base di gara come sopra determinata, sono state stimate le seguenti opzioni:

- proroga del contratto originario per un ulteriore biennio per un importo stimato non superiore a **€ 1.303.542,28** al netto dell'IVA e oneri per la sicurezza pari a zero;
- variazioni sino al quinto d'obbligo dell'importo contrattuale.

Alla luce delle precisazioni sopra riportate, il valore stimato del contratto per la durata di quattro anni risulta essere il seguente, al netto dell'IVA:

Importo complessivo dato dall'importo a base di gara	€ 1.303.542,28
Importo per proroga contrattuale biennale	€ 1.303.542,28
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito al biennio del contratto originario	€ 260.708,46
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito alla proroga contrattuale biennale	€ 260.708,46
VALORE GLOBALE STIMATO	€ 3.128.501,48

QUADRO ECONOMICO

<i>A1 prestazioni di servizio - AGGIO</i>		€ 96.656,00
<i>A2 costi manodopera (costo del personale)</i>		€ 1.206.886,28
<i>A3 costi per la sicurezza da DUVRI</i>		€ 0,00
A - TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI		€ 1.303.542,28
<i>B1</i>	Importo proroga contrattuale biennale	€ 1.303.542,28
<i>B2</i>	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito al biennio del contratto originario	€ 260.708,46
<i>B3</i>	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento riferito al biennio del contratto originario	€ 260.708,46
B - IMPORTO ULTERIORI SOMME		€ 1.824.959,20
VSA [A+B]	VALORE STIMATO DEL CONTRATTO (IMPORTO PER CIG)	€ 3.128.501,48
<i>C1</i>	Incentivi <u>stimati</u> ex art. 45, nella percentuale complessiva del 0,70% dell'importo del servizio posto a base di gara: di cui quota dell'80% per il personale di Fondazione Cresci@Mo	€ 0,00
<i>C2</i>	Incentivi <u>stimati</u> ex art. 45 nella percentuale complessiva del 0,70% dell'importo del servizio posto a base di gara: quota del 20% per il personale della Provincia di Modena per la relativa fase dell'affidamento calcolato sulla quota del 80% per il personale di Fondazione Cresci@Mo	€ 1.459,97
<i>C3</i>	Spesa per attività resa dalla Provincia di Modena in base al convenzionamento in essere	€ 1.303,54
<i>C4</i>	Spese per commissione giudicatrice	€ 0,00
<i>C5</i>	Contributo Anac	€ 660,00
C - SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE		€ 4.727,05
D - IMPOSTE	IVA 22% (comprensivo dell'opzione di proroga contrattuale biennale e 1/5 d'obbligo)	€ 51.034,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D)		€ 55.761,42
VPE [A+B+C+D] IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		€ 3.184.262,90

Il servizio è finanziato con risorse di bilancio di Fondazione Cresci@Mo.

Requisiti speciali (art.100 D.lgs. 36/2023)

Agli operatori economici sono richiesti quali requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione alla CCIAA per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto del contratto; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all' allegato II.11 del Codice;
- iscrizione alla sezione "A" dell'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di cui all' art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 ed al successivo D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i., relativa alle Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in un registro equivalente secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Agli operatori economici è richiesto quale requisito di capacità economica e finanziaria:

- fatturato globale non inferiore ad € 3.000.000,00, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

Agli operatori economici è richiesto quale requisito di capacità tecnico-professionale:

- aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara almeno due servizi analoghi a quelli del presente Accordo Quadro (somministrazione di lavoro), anche a favore di soggetti privati, ciascuno della durata di un anno per un importo complessivo minimo almeno pari ad € 3.000.000,00.

Offerta tecnica 90 punti

L'offerta tecnica dovrà essere formulata tenendo in considerazione unicamente i criteri e i sub-criteri di valutazione sotto indicati.

Sono previste due tipologie di criteri:

- discrezionale, ossia rimesso alla valutazione discrezionale della Commissione;
- giudicatrice tabellare, ossia interamente attribuito o interamente non attribuito in ragione della presenza o assenza della valorizzazione del criterio/sub-criterio.

I concorrenti dovranno elaborare un'offerta qualitativa complessiva che includa il progetto e la conseguente traduzione organizzativa del servizio in un numero massimo di 12 facciate formato A4 (carattere Arial 12, interlinea 1,5, senza foto, margine superiore 3,5, margine inferiore 3, margine sinistro 3, margine destro 2) intendendo per facciata "ciascuna delle superfici di un foglio": si precisa che l'indice non viene conteggiato in quanto trattasi di elemento meramente orientativo e non descrittivo dell'offerta tecnica.

Si consiglia al fine di agevolare la valutazione dell'elaborato di articolare il progetto in capitoli identificati con gli id. di cui alla seguente tabella.

ID	Criterio	Punti Max	Sub- criterio	Tipologia D/ T	Descrizione e Modalità attributiva Punteggio	Punteggio Max
A	Sostenibilità sociale – Possesso di certificazioni parità di genere ex art. 108 del D.lgs. 36/2023 comma 7 prassi UNI/PdR 125:2022 e al rilascio da parte di organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI ENISO/IEC 17021-1)	5	/	T	Il punteggio verrà attribuito in caso di possesso della certificazione	5
B	Organizzazione e gestione del servizio	65				
B1			Modalità di selezione e reclutamento del personale da dedicare alla gestione del servizio, con descrizione dei processi organizzativi dell'acquisizione da parte dell'Agenzia del curriculum dei candidati, del tipo di requisiti e di esperienze professionali acquisite dal lavoratore in attività analoghe a quelle previste dal contratto in oggetto	D	Saranno valutate esaustività, chiarezza, della proposta nella quale emerga la capacità dell'Agenzia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di efficientare i processi di lavoro	15

B2			Tempi di presentazione del personale somministrato, tenendo presenti i limiti di cui all'art. 8 del capitolato	D	Saranno valutate esaustività, chiarezza, della proposta nella quale emerga la capacità dell'Agenzia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di efficientare i processi di lavoro	10
B3			Sistema di gestione delle emergenze del personale somministrato: modalità e misure organizzative adottate per far fronte ad assenze impreviste e turn over del personale a garanzia della continuità e del regolare svolgimento della prestazione lavorativa.	D	Saranno valutate esaustività, chiarezza, della proposta nella quale emerga la capacità dell'Agenzia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di efficientare i processi di lavoro	15
B4			Modalità di gestione dei rapporti con il Committente	D	Sarà valuterà la modalità di gestione dell'assistenza telefonica e della reperibilità per la gestione delle assenze in termini di estensione degli orari, numeri reperibili nonché le modalità di controllo e di monitoraggio del servizio svolto così come proposte dal concorrente.	5
B5			Soluzioni adottate per fidelizzazione del personale e riduzione del tour over	D	Saranno valutate esaustività, chiarezza, della proposta nella quale emerga la	10

					capacità dell'Agenzia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di efficientare i processi di lavoro	
B6			Presenza nell'organizzazione aziendale di una sezione specializzata in ambito scolastico ed educativo, indicando per ognuno degli ultimi 3 anni scolastici il numero di figure somministrate.	T	Sarà attribuito il punteggio in caso di presenza di detta divisione.	10
C	Piano formativo dell'agenzia per la formazione dei lavoratori somministrati	10	/	D	Sarà effettuata una valutazione complessiva, valorizzando approcci innovativi e metodologie volte a garantire l'efficacia degli interventi, anche in termini di verifica della qualità percepita e di acquisizione delle competenze. La valutazione non riguarda la formazione obbligatoria in materia di sicurezza.	10
D	Proposte migliorative	10		D	Sarà valutata positivamente la proposta di sistemi in grado di fronteggiare efficacemente il fabbisogno di personale in ambito 0/6.	10

* In caso di partecipazione in forma associata:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo, il punteggio si ottiene se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese che partecipano alla gara, siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il punteggio si ottiene solo se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che possiede la predetta certificazione, se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie le prestazioni; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, il punteggio si ottiene solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Modalità di attribuzione dei punteggi/pesi relativamente ai criteri tabellari (T)

Con riferimento al criterio A e al subcriterio B6, la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio previsto nel caso in cui l'operatore economico risponda positivamente; viceversa, il punteggio non verrà attribuito qualora per il concorrente non ricorra la fattispecie indicata.

Modalità di attribuzione dei punteggi/pesi relativamente ai criteri discrezionali (D)

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente provvisorio tra 0 e 1 per ogni criterio/subcriterio sulla base della propria discrezionalità tecnica. Successivamente sarà effettuata la media tra i coefficienti espressi per ogni criterio/subcriterio.

Si precisa che, per rendere omogenea l'attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte, sono previsti i seguenti giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione al singolo criterio/subcriterio di un coefficiente così come di seguito determinato:

Coefficiente criterio motivazionale

- 0 Insufficiente
- 0,1 Scarso
- 0,2 Sufficiente
- 0,3 Più che sufficiente
- 0,4 Discreto
- 0,5 Più che discreto
- 0,6 Buono
- 0,7 Più che buono
- 0,8 Molto buono
- 0,9 Ottimo
- 1 Eccellente

Per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a):

\sum_n = sommatoria

n = numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

W_i = peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

$V(a)_i$ = coefficiente attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i) dell'offerta(a)

È prevista la riparametrazione dei singoli criteri/sub criteri discrezionali. Non è prevista la riparametrazione per i tre criteri tabellari.

Si procederà all'esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad almeno 55 punti sui 90 disponibili, prima della riparametrazione, come da bando tipo ANAC.

Formulazione e calcolo offerta economica 10 punti

Il concorrente dovrà formulare la propria migliore offerta ribassando l'aggio stabilito dalla stazione appaltante in € 1,60 comprensivo delle spese generali e dell'utile d'impresa.

Il calcolo per l'attribuzione del punteggio prevede l'interpolazione lineare.

Verifica anomalia dell'offerta

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, **del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante stabilisce che sono considerate anormalmente basse e, pertanto soggette a verifica, le offerte rispondenti ai seguenti parametri:**

- sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, laddove le offerte ammesse siano almeno tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi oltre i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP si avvale della commissione giudicatrice per valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta o delle offerte sottoposte a verifica.

Impegni dell'operatore economico

a) Stabilità occupazionale del personale impiegato - Clausola sociale ai sensi dell'art. 57 del Codice

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto del principio dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'art. 57 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrivono l'applicazione della c.d. clausola sociale.

Si prevede che, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l'Agenzia uscente, l'Agenzia entrante e il Committente, siano tenuti ad espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale e la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori.

Per il rispetto della clausola sociale di cui al presente punto, il concorrente è tenuto a presentare, al Committente, un progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

b) Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ex art. 102 del D. Lgs. 36/2023

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, se conciliabile con la clausola sociale tesa a garantire la stabilità occupazionale l'Agenzia si impegna ad assicurare:

- una quota pari al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- almeno un progetto di attività socialmente utili;
- almeno un istituto a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In caso di riassorbimento del personale, tali impegni andranno osservati laddove compatibili.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica nell'*Allegato 4* gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali:

- il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
- l'inquadramento dei lavoratori;
- il profilo professionale;
- la sede di lavoro e il monte ore
- la tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato;
- eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale.

Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all'uscente, prestando particolare attenzione all'anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti.

Requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice

Disporre di almeno una filiale operante entro 50 km dal comune di Modena ovvero impegnarsi ad aprirla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, assicurando la costante disponibilità telefonica di uno o più referenti, almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30.